



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Roma, data del protocollo

Alla Direzioni centrali del Dipartimento VVF  
All'Ufficio centrale ispettivo  
Alle Direzioni regionali ed interregionali VVF  
Ai Comandi provinciali VVF  
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento  
e con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**CIRCOLARE n. EM 12/2016**

**OGGETTO: Contrasto al Rischio Acquatico (CRA) – soccorritori fluviali-alluvionali (SFA) e soccorritori acquatici (SA).**

## PREMESSA

La presente circolare regola la componente specializzata nel soccorso fluviale-alluvionale SFA e nel soccorso acquatico SA anche secondo le previsioni della circolare EM-01/2011 sul sistema delle colonne mobili regionali.

Nell'espletamento dei compiti istituzionali di soccorso tecnico urgente, i Vigili del Fuoco intervengono in scenari caratterizzati dal "rischio acquatico".

La consapevolezza del rischio acquatico, la conoscenza e la capacità di utilizzo sia di specifici D.P.I. che di specifici mezzi nautici di soccorso deve essere considerata componente essenziale del bagaglio professionale del Vigile del Fuoco.

La frequenza degli interventi di soccorso in ambiente alluvionale è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni determinando la necessità di incrementare abilità e conoscenze dei soccorritori per assicurare una capacità di risposta coerente alle necessità di sicurezza ed ai bisogni della collettività.

Le tecniche di intervento in uso, introdotte alcuni anni fa con i Manuali Operativi Speleo-Alpino-Fluviali SAF (DM 5 del 16.05.1996, poi modificato con DM 12 del 12.12.2002), hanno consentito al Corpo di rispondere fino ad oggi adeguatamente alle crescenti attese.

La presente Circolare regola l'operatività e la formazione di personale capace di intervenire nelle acque di superficie, sia vive che aperte, in ordine a: valutazione del rischio, procedure operative e uso delle attrezzature specifiche di lavoro, uso dei DPI, gestione degli infortuni e delle emergenze.

Al fine di garantire continuità tanto al dispositivo di soccorso, quanto alla formazione degli operatori e degli istruttori, nel rispetto delle competenze attualmente possedute dal personale in servizio, sono definite norme transitorie per l'applicazione delle presenti disposizioni.

La presente Circolare annulla e sostituisce precedenti disposizioni in contrasto.

Per la rilevanza degli argomenti e per le innovazioni introdotte la presente circolare sarà sottoposta, soprattutto nella fase di prima applicazione, a costante monitoraggio per individuare eventuali esigenze di adeguamento e revisione; si raccomanda di seguirne con attenzione l'applicazione e di segnalare



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

tempestivamente e compiutamente ogni eventuale necessità da parte di tutti i soggetti interessati. La prima verifica è fissata ad un anno dalla data di emanazione.

## STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

La Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, tramite l'Ufficio Colonne Mobili e Servizi Specializzati provvede a:

- a) Definire ed aggiornare, in base alle esigenze del soccorso, gli ambiti di intervento degli operatori del settore e il rispettivo profilo di competenza;
- b) Definire la distribuzione degli organici;
- c) Definire le procedure operative standard, le metodiche operative e di sicurezza;
- d) Collaborare con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali alla stesura dei capitolati finalizzati alla fornitura di attrezzature e vestiario per gli Operatori;
- e) Predisporre i manuali tecnici e operativi.

La Direzione Centrale per la Formazione ha il compito di:

- a) Progettare, sperimentare e aggiornare i programmi, gli strumenti didattici e i metodi di valutazione da applicare nei corsi di formazione per gli operatori e per gli istruttori del settore, sino alla definizione dei "pacchetti didattici standard";
- b) Formare e abilitare gli istruttori del settore;
- c) Coordinare l'attività di formazione svolta nel territorio, monitorando il rispetto degli standard di qualità dei corsi effettuati;
- d) Gestire gli istruttori ed i formatori in ambito nazionale.

La Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali provvede all'acquisto di attrezzature e vestiario per gli operatori in base ai capitolati redatti in collaborazione con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

Le Direzioni Regionali e Interregionali:

- a) assicurano il coordinamento del soccorso fluviale-alluvionale (SFA) e del soccorso acquatico (SA);
- b) provvedono all'organizzazione dei corsi nel territorio di competenza;
- c) predispongono l'attività di mantenimento registrandone l'effettuazione;
- d) assicurano l'aggiornamento del L.I.F. come specificato nella circolare D.C.F. n° 15 del 08/06/2005;
- e) verificano il corretto mantenimento degli standard operativi e di sicurezza del personale in servizio presso i Comandi provinciali;
- f) definiscono la ripartizione delle risorse strumentali;
- g) predispongono l'attività di reintegro degli operatori temporaneamente sospesi;
- h) propongono alla DCEST eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle procedure e l'adozione di attrezzature e materiali innovativi;
- i) effettuano le riunioni di coordinamento con i referenti di settore in ambito provinciale;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

- j) pianificano l'integrazione delle componenti SFA e SA con la struttura e le pianificazioni della CMR;
- k) individuano i responsabili di settore a livello regionale assegnando i relativi compiti.

I Comandi Provinciali hanno il compito di:

- a) assicurare la registrazione delle attività nei libretti personali di mantenimento;
- b) applicare le norme di settore emanate dalla Direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;
- c) attuare le direttive della Direzione regionale/interregionale;
- d) assicurare, in ambito provinciale, la gestione del soccorso fluviale-alluvionale (SFA) e del soccorso acquatico (SA);
- e) assicurare l'integrazione dei settori SFA e SA con la struttura di CMR garantendo la risposta nei tempi e con le modalità definite dal piano operativo regionale di Colonna Mobile;
- f) individuare i responsabili di settore a livello provinciale assegnando i relativi compiti.

## SISTEMA DI CONTRASTO DEL RISCHIO ACQUATICO

Il contrasto del rischio acquatico da parte dei Vigili del Fuoco avviene attraverso l'impiego del sistema di soccorso ordinario integrato dalle seguenti risorse:

1. Nuclei di Soccorso Subacqueo e Acquatico in via prioritaria;
2. soccorritori acquatici SA;
3. soccorritori fluviali-alluvionali SFA;
4. componente aerea;
5. servizi portuali.

Il contributo di ogni componente è definito, in ragione delle competenze e delle abilità possedute, dai piani di intervento elaborati dalle strutture territoriali negli ambiti di responsabilità (provinciale, regionale e nazionale), secondo linee guida del Corpo Nazionale e, nelle configurazioni di protezione civile, in armonia con i relativi piani di emergenza.

L'integrazione ed il coordinamento tra le suddette componenti deve essere perseguito al massimo grado possibile.

## PROFILI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

Le abilità degli operatori specializzati nel contrasto al rischio acquatico sono così sintetizzabili:

- Soccorritore Fluviale Alluvionale (di seguito SFA): operatore abilitato alla effettuazione del soccorso in presenza di masse d'acqua in movimento tipiche degli eventi alluvionali, nonché di manovre nell'alveo dei fiumi (con o senza l'ausilio di mezzi nautici di soccorso specifici) per il salvataggio e il recupero di persone e/o animali, per la rimozione di ostacoli in prossimità dei ponti, per il recupero di veicoli, ecc. come descritto dai manuali operativi.
- Soccorritore Acquatico (di seguito SA): operatore SFA abilitato all'effettuazione del soccorso a pericolante operando da terra, da mezzi nautici di soccorso ovvero entrando in acqua.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

## ORGANICI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

### Organico SFA

- *Comandi che devono assicurare Sezioni Operative di CMR in versione "ALLUVIONE"*

Organico SFA minimo per comando: 48 (per complessive 3600 unità distribuite nelle 75 SOCMR-alluvione).

La tabella che segue riporta per ogni regione il numero di sezioni operative CMR-Alluvione da assicurare ed il numero corrispondente di unità SFA.

Regione	Sezioni CMR-Alluvione	Unità SFA
Abruzzo	3	144
Basilicata	1	48
Calabria	3	144
Campania	6	288
Emilia Romagna	4	192
Friuli Venezia Giulia	2	96
Lazio	6	288
Liguria	4	192
Lombardia	7	336
Marche	4	192
Molise	1	48
Piemonte	6	288
Puglia	3	144
Sardegna	4	192
Sicilia	8	384
Toscana	6	288
Umbria	1	48
Veneto	6	288
<b>totali</b>	<b>75</b>	<b>3600</b>

- *Comandi che NON devono assicurare Sezioni Operative di CMR in versione "ALLUVIONE"*

Almeno 4 SFA per turno per Comando (dotazione minima: 16).

La distribuzione del personale SFA nei singoli Comandi provinciali è indicata dalle Direzioni territorialmente competenti in relazione ai fattori di rischio del territorio e delle relative necessità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

## Organico SA

Il riordino del C.N.VV.F. individua, sulla base di indicatori di rischio legati allo sviluppo lineare della costa, alla vocazione turistico-balneare e alla presenza di specchi d'acqua, tre categorie di Comandi Provinciali, denominate a rischio lieve, ordinario e severo, a cui sono associati organici minimi crescenti rispettivamente pari a 2, 3 e 4 SA/turno, secondo la tabella seguente, fatta salva la possibilità per i Direttori Regionali di adottare eventuali correttivi, in ragione di specificità locali.

Categoria di rischio	N.º Comandi	SA per Comando	SA per Categoria
A) Comandi a rischio acque aperte "lieve" (assenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri)	36	8	288
B) Comandi a rischio acque aperte "ordinario" (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri a bassa vocazione turistica balneare)	32	12	384
C) Comandi a rischio acque aperte "severo" (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri che presentano una marcata vocazione turistica balneare)	32	16	512
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>1184</b>

I Comandi provinciali sono così identificati:

Cat. A	Milano, Torino, Padova, Treviso, Modena, Cuneo, Pavia, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Vicenza, Frosinone, Parma, Alessandria, Avellino, Mantova, Novara, Cremona, Arezzo, Pordenone, L'Aquila, Piacenza, Pistoia, Benevento, Siena, Prato, Terni, Lodi, Asti, Belluno, Biella, Sondrio, Enna, Vercelli, Rieti ed Isernia.
Cat. B	Chieti, Udine, Imperia, Caserta, Forlì-Cesena, Como, Brescia, Ancona, Rovigo, Vibo-Valentia, Varese, Pisa, Lucca, Potenza, Pesaro-Urbino, Ferrara, Macerata, Pescara, Viterbo, Caltanissetta, Perugia, Bergamo, Lecco, Gorizia, Ravenna, Teramo, Campobasso, Ascoli Piceno, Macerata, Massa Carrara, Trieste e Verbania.
Cat. C	Roma, Messina, Napoli, Venezia, Cosenza, Cagliari, Trapani, Salerno, Lecce, Livorno, Sassari, Foggia, Latina, Palermo, Siracusa, Bari, Genova, Taranto, Reggio Calabria, Nuoro, Agrigento, Brindisi, Catanzaro, Rimini, Ragusa, La Spezia, Savona, Grosseto, Oristano, Crotone, Catania e Verona.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

## *PROCEDURE OPERATIVE*

Gli operatori del settore, in fase formativa, negli interventi di soccorso e negli addestramenti, applicano, in ragione della situazione e degli obiettivi, le indicazioni, le modalità operative e le manovre descritte nei manuali operativi Fluviale Alluvionale e di Soccorso Acquatico.

## *FORMAZIONE*

In allegato sono riportati requisiti e modalità per la formazione del Soccorritore Fluviale Alluvionale – SFA.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOMI)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

ALLEGATO

## ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

### SOCCORRITORE FLUVIALE-ALLUVIONALE - SFA

#### ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

Per quanto disposto in premessa e, in ottemperanza alle linee di indirizzo dettate dal Progetto di riordino, che definisce "strategico" per il CNVVF questo percorso, la Direzione Centrale per la Formazione, sentita la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, approva il corso di abilitazione denominato "Soccorritore Fluviale Alluvionale", ne adotta il programma ed il manuale didattico e pubblica l'Albo degli Istruttori SFA e dei Formatori SFA.

Il modulo potrà essere svolto anche all'interno del corso da specialista SMZT secondo quanto previsto dalla presente circolare e adottandone i medesimi strumenti didattici, qualora gli allievi SMZT terminino con profitto il modulo gli sarà riconosciuto il titolo di Soccorritore SFA, anche se gli stessi non avranno terminato in maniera sufficiente il percorso SMZT.

#### OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore Fluviale Alluvionale prevede il superamento di apposito corso di 72 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è svolto da uno staff di Istruttori SFA.

Al termine del corso suddetto, il discente acquisirà le competenze necessarie per:

- a) *Capacità di analizzare il rischio relativo ad un intervento di soccorso tecnico urgente in scenario fluviale o alluvionale con presenza di acque tumultuose, di individuare il pericolo principale e i pericoli evolutivi e secondari, di individuare i DPI specifici, le attrezzature idonee e gli equipaggiamenti personali e di squadra utili o necessari alla mitigazione dei rischi per operare con efficienza ed efficacia nello scenario di riferimento;*
- b) *Conoscere le procedure di sicurezza da adottare in caso di inconveniente o incidente che coinvolga gli operatori della squadra;*
- c) *Saper vestire correttamente l'equipaggiamento personale, utilizzando i DPI specifici, gestire il proprio stress fisico in funzione della risoluzione dell'intervento e della sicurezza propria e della squadra, realizzare integralmente le manovre operative descritte nel manuale, condurre per brevi tratti in corrente moderata (secondo grado FICK) il gommone da rafting ed effettuare manovre semplici, comunicare secondo le procedure standardizzate con tutti i componenti la squadra;*
- d) *Saper applicare le procedure di emergenza per la gestione di inconvenienti o incidenti, definire l'operabilità dello scenario, lavorare in presenza di fonti di stress (freddo, rumore dell'acqua, buio, ecc.), lavorare in squadra con formazione omogenea o con altre qualificazioni.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 10 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma.

## REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1. ATP
2. TPSS (in regola con i retraining previsti),
3. livello soccorritore SAF "Basico" (in regola con i mantenimenti previsti).

È considerato requisito preferenziale il possesso del brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente.

Tutti i candidati dovranno dimostrare in fase preselettiva il possesso del livello di saper nuotare (2° liv Circ. della DCF n 427 del 14.04.2006), ad eccezione del personale in possesso del suddetto brevetto e del personale che abbia conseguito il suddetto secondo livello da meno di tre anni.

Nel caso che il numero dei partecipanti idonei fosse superiore ai posti disponibili la Direzione Regionale stilerà apposita graduatoria.

Le prove del saper nuotare dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori di Nuoto e Salvamento VF, per un numero massimo di 40 candidati per sessione.

## ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore SFA per operare in sicurezza in ambiente fluviale-alluvionale è attestata dal superamento di apposito corso della durata di dieci giorni (72 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori SFA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di discenti adeguato al sito addestrativo e di un team di Istruttori SFA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori SFA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su quattro prove, una teorica (Quiz) e tre pratiche.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori SFA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di "conformità" su tutte le quattro prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 72 ore.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

## GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore SFA: Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore Fluviale Alluvionale SFA" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori SFA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori SFA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di due anni;
- 2) Soccorritore Fluviale Alluvionale;
- 3) Brevetto S/N VF (ed equipollenti).

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore SFA, prevede:

1. il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore SFA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico e SAF;
2. il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), se non già acquisito, attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori SFA incaricati dalla DCF.
3. lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di SFA, durante le quali sarà guidato da personale Formatore SFA o Istruttore SFA, con mansioni di tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore SFA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.
4. Verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore SFA, costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori SFA incaricati dello svolgimento del corso.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore SFA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore SFA verrà revocato.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

**Formatore SFA:** Personale già Istruttore SFA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica ed al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico "Istruttore SFA", secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.

L'aspirante Formatore SFA partecipa ad apposito corso di formazione in "Metodologie didattiche - Livello Avanzato", se non già acquisito, e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in affiancamento ai Formatori SFA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi "Istruttore SFA" e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. - Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore SFA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori SFA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori SFA e degli Istruttori SFA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. - Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori SFA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

## **SOCCORRITORE ACQUATICO SA**

### **ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI**

La Direzione Centrale per la Formazione approva il corso di abilitazione denominato "Soccorritore Acquatico SA", ne adotta il programma, integrato con nota della DCF prot. n.7300 del 03/03/2014, e il manuale didattico e pubblica l'Albo dei Formatori di Soccorso Acquatico e degli Istruttori di Soccorso Acquatico abilitati all'erogazione del pacchetto didattico.

Il modulo potrà essere svolto anche all'interno del corso da specialista SMZT secondo quanto previsto dalla presente circolare e adottandone i medesimi strumenti didattici, qualora gli allievi SMZT terminino con profitto il modulo gli sarà riconosciuto il titolo di Soccorritore SA, anche se gli stessi non avranno terminato in maniera sufficiente il percorso SMZT

### **OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO**

Come già indicato nella Circolare della DCF prot. n°14 del 6 agosto 2003, il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore Acquatico prevede il superamento di apposito corso di 36 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è tenuto da uno staff di Istruttori di Soccorso Acquatico.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

- a) Attuare le procedure atte a fornire una prima risposta operativa, garantendo contestualmente la qualità dell'intervento e la sicurezza dell'operatore, nei vari scenari in cui è presente il rischio acquatico, attraverso la conoscenza degli scenari, dei pericoli, delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, dei DPI disponibili, delle attrezzature e mezzi nautici di soccorso utilizzabili nonché delle principali tecniche d'intervento in ambiente acquatico.*
- b) Fornire all'operatore VF le capacità per attuare in sicurezza e in autonomia operazioni di salvataggio in superficie a pericolanti in ambienti acquatici, attraverso l'uso di tecniche di salvamento a nuoto ovvero di specifiche tecniche di derivazione fluviale in funzione dei diversi scenari operativi, mediante anche l'utilizzo di mezzi nautici di soccorso.*
- c) Cooperare alle operazioni di soccorso acquatico effettuate da personale specialista, utilizzando i dispositivi di protezione individuale (DPI), le altre attrezzature disponibili e, laddove necessario, i mezzi nautici di soccorso come operatore trasportato.*
- d) Acquisizione di procedure di orientamento e ricerca notturna.*

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 5 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma.

## REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori (oltre a quelli già richiesti per l'accesso al corso Soccorritore Fluviale Alluvionale):

1. abilitazione quale Soccorritore Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti),
2. brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente,

Qualora il brevetto sia di origine esterna al CNVVF il candidato dovrà sostenere successivamente alla fase di selezione una standardizzazione alle manovre del Salvamento a nuoto VF ( di 16 ore)

Nel caso che il numero di partecipanti idonei, sia superiore ai posti disponibili del corso, si attuerà la sommatoria dei tempi delle varie prove dando diritto di accesso al tempo inferiore. I tempi saranno inseriti in una graduatoria regionale di validità annuale.

Le prove dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori SA qualora non siano disponibili un numero sufficiente di Istruttori SA, si potrà procedere avendo la presenza di almeno un Istruttore SA che si avvarrà della collaborazione degli Istruttori di Nuoto e Salvamento VF presenti nella Direzione Regionale. Il un numero massimo di candidati per sessione è fissato in 40 unità.

## ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore SA per operare in sicurezza in ambiente acquatico è attestata dal superamento di apposito corso della durata di cinque giorni (36 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori SA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di 20 discenti e di un team di Istruttori SA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori SA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su tre prove, una teorica (Quiz) e due pratiche.

La Commissione d'esame - nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori SA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di "conformità" su tutte le tre prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 36 ore.

## GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

**Istruttore SA: Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore Acquatico SA" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori SA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori SA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di due anni;
- 2) Soccorritore Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti)
- 3) Soccorritore Acquatico SA

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore SA, prevede:

- a) il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore SFA, Soccorritore Acquatico SA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico;
- b) il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), attuato secondo il programma standard (Allegato 5) e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori SA incaricati dalla DCF;
- c) lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di Soccorritore SA, durante le quali sarà guidato e valutato da personale Formatore SA o Istruttore SA, con mansioni di tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore SA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.
- d) La verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore SA costituita da prove



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori SA incaricati dello svolgimento del corso.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore SA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore SA verrà revocato.

**Formatore SA : Personale già Istruttore SA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica e al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico "Istruttore SA", secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

L'aspirante Formatore SA partecipa ad apposito corso di formazione in "Metodologie didattiche – Livello Avanzato" e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in affiancamento ai Formatori SA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi "Istruttore SA" e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore SA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori SA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori SA e degli Istruttori SA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori SA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

## **MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI SOCCORRITORE FLUVIALE/ALLUVIONALE E DI SOCCORRITORE ACQUATICO**

Si definisce mantenimento l'insieme delle attività addestrative finalizzate ad assicurare lo standard minimo di risposta al soccorso.

Tali attività sono così articolate:

### *a) attività di mantenimento SFA*

finalizzata al mantenimento delle tecniche acquisite durante il corso SFA e demandata alle Direzioni Regionali: ogni Soccorritore SFA dovrà effettuare, i mantenimenti necessari ad assicurare la confidenza con l'ambiente fluviale/alluvionale, il numero dei mantenimenti da effettuare sarà proposto dalle Direzioni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

regionali alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico sulla base dei fattori di rischio del territorio, dovrà comunque essere assicurato indicativamente **uno ogni sei mesi**, da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Il mantenimento deve essere programmato, a livello regionale, per assicurare, nell'arco di un anno, la ripetizione delle manovre previste nel manuale tecnico operativo. Sono considerate attività di mantenimento:

- 1) la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo delle tecniche Fluviali/Alluvionali;
- 2) l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori SFA, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento, secondo i medesimi criteri di cui sopra.

*b) attività di Soccorso Acquatico*

finalizzate al mantenimento delle abilità apprese durante il corso SA e accertate ogni due anni da parte di Istruttori/Formatori SA in apposite sessioni di verifica mandate alle Direzioni Regionali, le quali potranno, in caso di carenze nell'organico Istruttori, richiedere alla DCF la convocazione di personale proveniente da fuori regione. Gli esiti delle verifiche, costituite dalle medesime prove previste in ingresso al corso SA, sono registrate nel libretto personale di apposita emanazione.

La mancata ottemperanza delle suddette disposizioni comporterà la sospensione temporanea della qualificazione e delle attività operative ad essa connesse, mentre il successivo adeguamento ne determinerà automaticamente la riattivazione.

Per il Soccorritore Acquatico la sospensione avverrà anche nel caso in cui non venga superata la verifica biennale. Entro un periodo di sei mesi i Soccorritori Acquatici sospesi saranno sottoposti a nuova verifica: se anche nella seconda verifica risulta una prestazione insufficiente, il soccorritore perderà il titolo. Entro un anno dalla perdita del titolo, lo stesso può fare richiesta alla DCF per il reintegro e, allo scopo di recuperare il proprio percorso didattico, verrà inserito in soprannumero al primo corso utile SA, anche fuori dalla propria Direzione Regionale.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SAF Fluviale assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Fluviale-Alluvionale (SFA)*.

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SA1 (ovvero coloro in possesso di analoghe o superiori qualificazioni antecedenti la circ.14/2007 DCF) assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Acquatico (SA)*; il personale che non ha svolto l'attività di cui alla nota DCFORM 7300 del 03/03/2014 dovrà essere aggiornato.

Il personale in possesso della qualifica di Istruttore di Soccorso Acquatico di Superficie SA1 assumerà la mansione di Istruttore SA, finalizzata alla formazione di Soccorritori Acquatici e il personale in possesso della qualifica di Istruttore SAF Fluviale assumerà la mansione di Istruttore SFA, finalizzata alla formazione di soccorritori Fluviali Alluvionali.

Nell'elenco dei Formatori SA confluirà il personale "istruttore esperto" di cui alla Circ.14 DCF 08/11/2007 prot.7744/SA.